

N. 3939 Repertorio

N. 3155 Raccolta

Verbale di adunanza di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici giugno duemilaventicinque, alle ore diciotto e zero minuti,
12.06.2025 ore 18.00

Registrato a
Bergamo

il 20/06/2025
al N. 28445/1T

In Zanica, nel mio studio in via Vittorio Alfieri n.1,

avanti a me Giuliana Vacirca, notaio in Zanica, iscritta nel Collegio Notarile di Bergamo,

alla presenza dei testimoni signore:

- SALVI Michela, nata a Bergamo (BG) il giorno 21 novembre 1997, residente in Almenno San Salvatore (BG) via G. Donizetti n. 10;

- RADICI Martina, nata a Romano di Lombardia (BG) il giorno 10 aprile 1995, residente in Mozzanica (BG) via Statale 11 n. 2;

è presente

- CORTI Mario, nato a Spirano (BG), il giorno 19 agosto 1941, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente della Fondazione "CASA DI RIPOSO DI SPIRANO ONLUS", con sede in Spirano (BG), via Antonio Locatelli n. 25, ove per la carica domicilia, codice fiscale 01766980161, iscritta al Registro Imprese di Bergamo con il REA: BG- 348302, e riconosciuta come persona giuridica con decreto della Regione Lombardia n. 1769 del 31 dicembre 2003.

Il predetto, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede, alla continua presenza dei testimoni, di ricevere il presente atto e a tal fine mi dichiara, che, in questo luogo, giorno e ora, è stata convocata l'adunanza del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

"- stesura e verbalizzazione nuovo statuto".

Art. 1 - composizione dell'assemblea

Assume la Presidenza dell'adunanza, per designazione unanime degli intervenuti e ai sensi di statuto, il signor CORTI Mario, il quale preliminarmente constata e dà atto:

- che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è allo stato composto dai signori CORTI Mario, sopra generalizzato, Presidente, DAMINELLI Giovanni, nato a Spirano il giorno 19 novembre 1948, BERZI Denise, nata a Bergamo il giorno 28 settembre 1968, CORTI Manuel, nato a Calcinate il giorno 21 novembre 1981, e il rev.do GUSMINI Don Roberto, nato a Seriate (BG), il giorno 16 settembre 1969, Consiglieri, in forza di statuto, di Decreto del Sindaco del Comune di Spirano n. 12/2021 e della nomina a Parroco del Vescovo di Bergamo del giorno 06 settembre 2018, con protocollo n. 1258 del 12 settembre 2018;

- che tutti i predetti membri sono qui presenti, in proprio;

- che l'odierna adunanza è stata convocata ai sensi dell'articolo 11 del vigente statuto, a mezzo mail inviata in data 29 maggio 2025, con l'ordine del giorno di cui sopra;

- che l'adunanza è quindi regolarmente costituita e può validamente deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno;

- che nessuno si oppone alla discussione.

Art. 2 - relazione

Il Presidente della Fondazione espone la necessità, a seguito dell'istituzione

del Registro Unico Nazione degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), di modificare lo statuto al fine di recepire tutti gli adeguamenti normativi richiesti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), anche al fine dell'iscrizione dell'Ente al predetto Registro, precisato che l'iscrizione avverrà al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 104, comma 2 e articolo 101 del predetto D. Lgs., e pertanto non prima del giorno 01 gennaio 2026 e non oltre il giorno 31 marzo 2026, salvo ulteriori rinvii e modifiche normative.

L'Ente è ad oggi iscritto infatti nel Registro Onlus, ed è soggetto alla disciplina anche fiscale, prevista per tali Enti e dal D.Lgs. 460/97, e resterà disciplinato da tale normativa fino alla sua abrogazione, ai sensi delle citate norme del CTS.

Decorso tale termine, e all'avvenuta iscrizione - nei termini di legge - nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Ente sarà disciplinato dal Codice del Terzo Settore e sarà soggetto alla relativa disciplina anche fiscale.

A tal fine, dichiara fin da ora che:

- la Fondazione ad oggi risulta dotata di un patrimonio pari ad euro 5.275.496 (cinque milioni duecentosettantacinquemila quattrocentonovantasei) euro come risulta dall'apposita relazione asseverata, chiusa alla data del 31 dicembre 2024 redatta dal revisore dott.ssa Testa Cinzia, nato a Bergamo il giorno 27 dicembre 1966, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 1440/A, relazione che si allega in originale al presente verbale sotto la lettera "A";

- dalla data di riferimento della predetta Relazione ad oggi non sono intervenuti fatti di rilievo;

- a tutt'oggi sussiste il patrimonio minimo di euro 30.000 (trentamila) richiesto dalla vigente normativa;

- in ogni caso tale patrimonio minimo verrà attestato e riconfermato al momento dell'iscrizione al predetto Registro, sulla base di una relazione aggiornata a non più di 120 (centoventi) giorni antecedenti l'iscrizione medesima;

- ai sensi dell'articolo 14 del vigente statuto, è stato acquisito il parere del Consiglio Comunale con Delibera di Giunta n. 131 del 09 dicembre 2020, notificata a mezzo pec in data 27 gennaio 2021, prot. 115;

- l'Ente supera, allo stato, i requisiti dimensionali e occupazionali richiesti dall'articolo 31 del CTS per la nomina dell'organo di controllo e/o del revisore, che verrà nominato prima dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, termine di efficacia del nuovo Statuto qui proposto, ai sensi del nuovo articolo 13-bis; allo stato, ai sensi dell'articolo 13 del nuovo statuto sociale proposto, in via conseguente alla delibera proposta, si propone la nomina del Revisore nella persona del dott.ssa TESTA Cinzia, nata a Bergamo (BG) il giorno 27 dicembre 1966, codice fiscale TST CNZ 66T67 A794E, iscritta al registro dei revisori al n. 149930;

- l'attuale organo amministrativo resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Il Presidente illustra le caratteristiche del nuovo testo di statuto, già condiviso in precedenza con i membri del Consiglio di Amministrazione, soffermandosi sui principali aspetti della riforma.

Il Presidente quindi chiede al Consiglio di Amministrazione di esprimersi ai sensi dell'articolo 13 lettera k) del vigente statuto, sui punti indicati all'ordine del giorno e precisamente: sull'adozione del nuovo testo di statuto.

Art. 3 - delibera

Udita la proposta del presidente, il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente discussione, all'unanimità dei presenti, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

d e l i b e r a

- l'adozione del nuovo testo di statuto, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", come illustrato dal Presidente, precisato che con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione di "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI SPIRANO ETS", inviata la sede;
- la nomina ai sensi dell'articolo 13 del nuovo statuto, del Revisore dott.ssa TESTA Cinzia, nata a Bergamo (BG) il giorno 27 dicembre 1966, codice fiscale TST CNZ 66T67 A794E.

Art. 4 - patrimonio minimo

Ai fini del completamento della procedura di iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, io notaio attesto la sussistenza del patrimonio minimo di legge di euro 30.000 (trentamila), precisato che tale patrimonio verrà riconfermato e attestato, sulla base delle aggiornate risultanze di bilancio, prima dell'iscrizione al predetto Registro.

Art. 5 - verifica degli esiti

Il Presidente dichiara di aver correttamente regolato lo svolgimento dell'adunanza e conferma che le deliberazioni assunte sono state approvate conformemente a quanto riportato al precedente articolo 3.

Art. 6 - mandato

L'adunanza dà mandato al Presidente di apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione al RUNTS per tutti i conseguenti adempimenti; altresì di incaricare il Notaio verbalizzante per richiedere l'iscrizione al RUNTS, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 104, comma 2, e articolo 101 del C.T.S.
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Art. 7 - spese

Spese del presente a carico della Fondazione; il presente atto è esente da imposta di bollo ex art. 27 bis DPR 642/1972 TAB e esente da imposta di registro ex art. 82, comma 3 e 5 CST, trattandosi di modifica volta all'adeguamento normativo.

La parte mi esenta dalla lettura degli allegati, precisato - quanto allo statuto - di già conoscerlo per averne precedentemente discusso e concordato, nonché chiarito, con me notaio il testo.

Atto scritto da persona di mia fiducia, su tre facciate di due fogli e da me notaio letto, alla presenza dei testimoni, alla parte che lo approva; sottoscritto alle ore

Firmato: Mario Corti – Michela Salvi – Radici Martina

Giuliana VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo).

RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO DELLA
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI SPIRANO ONLUS C.F.
01766980161

Redatta dalla Dott.ssa Cinzia Testa, nata a Bergamo il 27/12/1966, residente in Urgnano (BG) via Carnovali 104, codice fiscale TSTCNZ66T67A794E, iscritta nell'albo dei dottori Commercialisti ed esperti contabili di Bergamo, al nr. 1440/A, e al registro dei Revisori Legali al nr 149930, ha proceduto all'adempimento dell'incarico ricevuto per la descrizione dei beni e la stima del patrimonio della Fondazione Casa di Riposo di Spirano Onlus, con Sede in Spirano (BG), Via Antonio Locatelli, nr. 25

Premessa

re

L'incarico è stato conferito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Corti Mario; la relazione si rende necessaria al fine dell'iscrizione della Fondazione al R.U.N.T.S.

La scrivente, per l'accertamento, la descrizione e la valutazione dei beni aziendali si è avvalsa della collaborazione del Presidente.

Prima di passare all'esame delle diverse poste dell'attivo e del passivo ed ai relativi criteri di valutazione, si forniscono alcuni cenni giudici ed amministrativi essenziali.

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA FONDAZIONE

La Casa di Riposo di Spirano risulta iscritta nel Registro delle Persone



Giuridiche Private della Regione Lombardia in data 31/12/2003 al nr. 1769, nella forma giuridica di Fondazione.

La Fondazione ha per oggetto:

attività di utilità sociale nel settore assistenza sociale e socio-sanitaria nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, in particolare ha per scopo di:

- Ospitare, per libera scelta delle stesse, le persone in stato di bisogno, prevalentemente anziani, in condizioni di fragilità, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti;
- Fornire agli ospiti prestazioni alberghiere, assistenziali, socio culturali, ricreative, sanitario-riabilitative, finalizzate alla cura ed al mantenimento dell'autonomia degli ospiti

Ne

Alla data del 31/12/2024 il Consiglio di Amministrazione è composto dalle seguenti persone:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: Corti Mario
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: Corti Manuel
- Consigliere: Daminelli Giovanni
- Consigliera: Berzi Denise
- Consigliere: Gusmini Roberto

2. DATA DI RIFERIMENTO DELLA STIMA E DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

La data di riferimento della stima e quindi della presente relazione è quella **del 31 Dicembre 2024.**

Nell'esecuzione dell'incarico ci si è basati sui seguenti documenti

- Situazione contabile al 31/12/2024
- Libro cespiti
- Visura Storica della Fondazione

3. METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO

Il metodo di valutazione adottato è il **Il metodo di valutazione patrimoniale.**

Questo metodo ha l'obiettivo di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo alla data di riferimento; vanno indicati i criteri di valutazione analiticamente utilizzati per ciascun elemento. Il valore della Fondazione è dato dalla somma algebrica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo.

All'interno delle passività devono essere inserite anche eventuali oneri potenziali.

La sottoscritta, nell'analizzare la situazione contabile, ha effettuato verifiche a campione, assicurandosi che il risultato delle registrazioni contabili corrispondesse con la documentazione elementare conservata agli atti (fatture, estratti conto, ricevute, ecc).

4. VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ' CON



IL METODO MISTO PATRIMONIALE

La base di partenza per il calcolo del patrimonio netto della Fondazione è la situazione patrimoniale alla data del **31 Dicembre 2024**, come sotto elencata:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali	0
Immobilizzazioni materiali	1.331.987
Rimanenze finali	12.559
Crediti	121.710
Disponibilità liquide	4.292.663
Ratei e risconti	1.766

TOTALE ATTIVITA' 5.760.685

Capitale	3.343.200
Riserve	1.684.912
Risultato d'esercizio	247.385
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.275.496

Fondo per rischi e oneri	0
Fondo T.F.R.	251.026
Debiti entro l'esercizio successivo	183.894
Ratei e risconti	50.269
TOTALE PASSIVITA'	485.189

TOTALE PASSIVITA' E P. NETTO 5.760.685

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVO AMMORTAMENTO

Secondo il comma 1 dell'art. 2426 C.C. le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.

Al fine di dare una corretta valutazione, si è proceduto a:

- verificare l'esistenza di tali immobilizzazioni
- individuare il titolo di acquisizione
- verificare la congruità degli ammortamenti eseguiti
- eventuale svalutazione a fronte di inadeguatezza degli stessi alle disposizioni di legge.

Dopo aver effettuato quanto appena esposto, si è proceduto ad elencare le immobilizzazioni al loro valore contabile. Successivamente sono riportate le considerazioni che hanno portato a detta valutazione.

- Terreni e fabbricati	1.306.077
- Impianti e macchinario	11.856
- Attrezzature industriali e commerciali	4.280
- Altri beni	9.774
- Totale immobilizzazioni materiali	1.331.987



ATTIVO CIRCOLANTE

RICAMENZE: Viene consegnato al perito l'elenco dell'inventario effettuato in data 31/12/2024, dalla quale risulta un valore delle rimanenze di Euro 12.559, equivalente al valore riportato in bilancio.

CREDITI VERSO CLIENTI: Trattasi dell'ammontare delle rette che devono essere pagate nella prima mensilità. Vengono valutate al loro valore nominale. Il valore è pari a Euro 106.330.



CREDITI TRIBUTARI: Trattasi degli acconti delle imposte sui redditi per l'esercizio 2024. Tale valore è confrontato con i Mod. F24 pagati. Il totale ammonta a Euro 15.380.

LIQUIDITA' BANCARIE: Si tratta del conto corrente BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C. – filiale di Spirano (BG), c/c n. 000000108726: presenta, alla data del 31.12.2024, un saldo a credito di Euro 4.292.256.

CASSA: si tratta di denaro e valore contante per eseguire pagamenti di piccolo economato. Il valore ammonta a Euro 407.

RATEI E RISCONTI ATTIVI:

Si tratta di costi e ricavi a cavallo d'anno, quali assicurazioni, interessi, il cui valore ammonta a Euro 1.766.

Il Totale delle Attività Stimate ammonta a Euro **5.760.685**



PASSIVITA'

DEBITI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO: Vengono valutati al valore nominale. L'importo ammonta a Euro 183.894.

FONDO TFR: Riguarda il trattamento di fine rapporto calcolato al 31/12/2024. L'importo ammonta a Euro 251.026.

RATEI E RISCONTI PASSIVI: Si tratta di costi e ricavi a cavallo d'anno, quali assicurazioni, interessi, il cui valore ammonta a Euro 50.269.

Il Totale delle Passività ammonta a Euro 485.189.

PATRIMONIO NETTO DELLA FONDAZIONE: Il patrimonio netto valutato è ottenuto dalla differenza algebrica tra le attività e le passività stimate.

TOTALE ATTIVITA' STIMATE Euro **5.760.685**

TOTALE PASSIVITA' STIMATE Euro **485.189**

PATRIMONIO NETTO DELLA FONDAZIONE EURO 5.275.496

Urgnano, 10 Giugno 2025

Il Perito

Dott.ssa Cinzia Testa



N. 3931 — Repertorio

VERBALE DI ASSEVERAZIONE
(Art. 1 n. 4 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666)
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dieci giugno duemilaventicinque,

10.06.2025

In Zanica, nel mio studio in via Vittorio Alfieri n.1;
avanti a me Giuliana Vacirca, notaio in Zanica, iscritta nel Collegio Notarile di
Bergamo,

è presente

- Dott.ssa TESTA Cinzia, nata a Bergamo (BG) il giorno 27 dicembre 1966,
domiciliata in Urgnano (BG), via Carnovali n. 104, codice fiscale
TSTCNZ66T67A794E, iscritta all' Ordine Dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Bergamo- Sezione A, al n. 1440/A e iscritta al Registro dei Revisori
Legali al n. 149930, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale mi
presenta la perizia che precede, relativa alla stima del patrimonio della
Fondazione CASA DI RIPOSO DI SPIRANO ONLUS, c.f. 01766980161, chiedendo
di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta, ammonisco, ai sensi di legge, la comparente, la quale
presta il giuramento di rito ripetendo la seguente formula: "Giuro di avere bene
e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non avere avuto altro
scopo che quello di far conoscere al giudice la verità".

Atto scritto da persona di mia fiducia su una facciata di un foglio e da me notaio
letto alla parte che lo approva.

Cinzia

Giuliana Vacirca



Allegato "B" all'atto n.3939/3155 di repertorio del 12 giugno 2025.

STATUTO

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SPIRANO ONLUS

Art. 1 - Denominazione, sede ed origine

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata: "Fondazione Casa di Riposo Spirano Onlus", di seguito, in breve, "Fondazione", con sede legale in Spirano, via Antonio Locatelli 2, Provincia di Bergamo.

La Fondazione persegue le proprie finalità in ambito Regionale e potrà istituire, nei termini di legge sedi secondarie.

2 La costituenda Fondazione trae origine dalla "Casa di Riposo di Spirano" che è stata fondata con R.D. del 13 agosto 1842, con la originaria denominazione di "Ospitale e Casa di Ricovero in Spirano", a seguito del testamento 14 febbraio 1831, superiormente approvato con Decreto Governativo 13 agosto 1842, n. 26620-2117, con il quale il sacerdote Giacomo Capitanio lasciava una casa di sua proprietà, posta in Spirano, e del denaro al sacerdote Francesco Bazzetti con l'obbligo di fondare una Pia Casa di Ricovero il cui precipuo scopo dovesse essere quello di fornire ricovero e mantenimento a tre o quattro donne povere ed incurabili del Comune. Tale Casa fu in seguito ampliata con liberalità e donazioni di diverse persone. E' stata decentrata dall'Ente Comunale di Assistenza ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto dell'8 aprile 1939.

Con Decreto Prefettizio n. 4269 del 15 maggio 1948 l'Ospitale e Casa di Ricovero del Comune di Spirano fu classificata "Infermeria per malati acuti".

Con Decreto del Medico Provinciale di Bergamo fu revocata la classificazione di Infermeria per malati acuti. Con il nuovo Statuto datato 22 marzo 1968 assunse la definitiva denominazione di "Casa di Riposo" per Anziani e Inabili del Comune di Spirano. La trasformazione dell'Ente da IPAB in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro "Fondazione", avviene ora in forza del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e della Legge regionale della Lombardia del 13 febbraio 2003, n. 1 e nel rispetto delle tavole di fondazione e dello statuto preesistente. Con il D.Lvo del 03/07/2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni la Fondazione è riformata in Ente del Terzo Settore.

3. La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzativa non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

4. Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti ai sensi di quanto disposto dall'art. 104 c.2 D.Lgs. 117/2017, la denominazione sociale si deve intendere sin d'ora integrata in "Fondazione Casa di riposo di Spirano ETS" di seguito, in breve, "Fondazione". La Fondazione è un Ente del Terzo Settore ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Durata della Fondazione

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopi istituzionali

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, socio sanitaria e sanitaria, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, con particolare riferimento alla tutela di soggetti svantaggiati

in quanto anziani in condizioni di non autosufficienza, in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità, con l'obiettivo di promuovere la persona umana attraverso la riattivazione delle sue residue risorse e capacità.

2. La Fondazione inoltre può valorizzare l'opera del volontariato e promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi.

3. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

4. La Fondazione svolge le proprie attività nell'ambito dei servizi previsti dai piani sanitario e socio assistenziale nazionale e della Regione Lombardia.

5. La Fondazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento o di proprietà;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione ordinaria e straordinaria;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti, pubblici o privati, o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o i contributi, nei limiti di legge;
- aderire alle Organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguano analoghe finalità;
- attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti gli operatori impegnati nelle attività della Fondazione;
- costituire e/o promuovere strutture, curandone l'organizzazione e la gestione, anche con propri assetti ed autonomi organigrammi, operando in proprio ed anche con altre strutture, pubbliche, private e civili;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, la concessione di contributi o di altre forme di intervento, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni Pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con Enti Pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- promuovere intese con Enti sociali, socio assistenziali, scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare il raggiungimento delle finalità istituzionali, sia promuovendo incontri e convegni, sia assicurando luoghi di riflessione a persone impegnate nelle attività di studio o di ricerca;
- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari ivi compresa l'attività di consulenza;
- svolgere per il conseguimento dello scopo, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, di partecipazione e di altro genere, ritenute necessarie od opportune per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

6. Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, la Fondazione avrà forma giuridica di fondazione di diritto privato –

ente del terzo settore ex D.Lgs. 117/2017 e perseguirà, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017. In particolare la Fondazione perseguirà le attività di interesse generale previste dalle lettere a), b), c), d), i), q) e u) dell'art. 5, co.1, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni, a mezzo delle attività sopra indicate.

7. Sarà consentito, solo dopo il verificarsi della condizione ex art. 104 c.2 D.Lgs 117/2017, alla Fondazione svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, purché strumentali e secondarie, e la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione. Le attività diverse di cui al presente comma potranno essere solo quelle ex art. 6 D.Lgs. 117/2017 e relativi regolamenti di attuazione e dovranno caratterizzarsi per la natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, secondo i parametri di individuazione della secondarietà e della strumentalità dettati dai corpora stessi. In particolare il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 - Rapporti con altri soggetti

1. Al fine del migliore svolgimento delle proprie funzioni e del miglioramento del proprio patrimonio, la Fondazione potrà favorire le relazioni con altri soggetti la cui attività sia conforme agli scopi statuari. La Fondazione potrà avvalersi dell'apporto del volontariato e potrà realizzare i propri scopi direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, pubblici o privati, anche del Terzo Settore, Consorzi, Cooperative Sociali, Imprese Sociali, Associazioni pubbliche o private, professionisti e società, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

2. La Fondazione potrà inoltre:

- partecipare a società, Associazioni, Ets, Imprese Sociali, Enti e Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e nei limiti delle normative in vigore; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, favorire e/o concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

3. Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, si rende applicabile quanto previsto dall'art. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

Art. 5 - Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili come risultanti nell'inventario redatto in data 08 settembre 2003. approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114 del 29 settembre 2003.

2. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;

- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;

- contributi a destinazione vincolata.

4. La Fondazione provvede ai suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari:

.- con il reddito del proprio patrimonio;

- con le donazioni, disposizioni testamentarie, oblazioni e sussidi dei benefattori;

- con le rette e le contribuzioni degli Ospiti e dei beneficiari delle attività istituzionali;

- con i contributi degli Enti Pubblici e Privati;

- con la contrazione di prestiti e mutui;

- con le attività finanziate dall'accrescimento delle rendite patrimoniali;

- con ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali o diverse, ai sensi dell'art. 6 e 7 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni o decreti attuativi, promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa;

- con gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

5. In caso di dismissione dei beni immobili e/o di valore storico e artistico, costituenti il patrimonio della Fondazione e risultanti nell'inventario di cui al primo comma del presente articolo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 – comma 2 – del D.Lgs 207/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare le deliberazioni relative alle dismissioni del patrimonio devono essere adottate con il voto favorevole di 5 (cinque) Membri componenti il Consiglio di Amministrazione. Con votazione all'unanimità. Qualora tale votazione non venga raggiunta l'unanimità nella prima seduta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni.

6. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle sue attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Art. 6 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

a) Il Presidente.

b) Il Consiglio di Amministrazione.

c) Il Revisore dei Conti e l'Organo di controllo ai sensi dei successivi artt. 13 e 13-bis.

Art. 7 - Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, in prima seduta tra i propri componenti, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti la seduta e presieduta dal consigliere anziano.

2. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;

- cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione;

- determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
 - assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione; propone eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;
 - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- Convoca la prima riunione del nuovo consiglio.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da n. 5 (cinque) membri, di cui n. 2 (due) membri designati dal Sindaco del Comune di Spirano, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione del presidente della fondazione, n. 2 (due) membri designati dal Consiglio di Amministrazione uscente n.1 (uno) membro di diritto: il Parroco di Spirano.
Si specifica che per i consiglieri designati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Spirano, trattandosi di semplice designazione, non sussiste alcun vincolo di mandato e tali consiglieri non rappresentano l'Ente o l'Organo che li ha nominati in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I soggetti così designati non sono soggetti a revoca da parte del Sindaco.
2. La durata del Consiglio di Amministrazione è di cinque anni decorrenti dalla data di insediamento e va ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.
3. I Consiglieri sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica è a titolo gratuito.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Entro trenta giorni dalla propria nomina ciascun Consigliere di amministrazione deve curare gli adempimenti ex art. 26 c. 6 D.Lgs. 117/2017.

Art. 9 - Decadenza, esclusione ed incompatibilità dei consiglieri

1. I Consiglieri di nomina decadono dall'incarico per:
 - dimissioni, che devono essere presentate in forma scritta al Presidente, che ne informa il Consiglio nella prima seduta utile;
 - assenza ingiustificata: il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive decade dalla carica;
 - per sopravvenute condizioni di incompatibilità.
2. Sono cause di esclusione:
 - .il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
 - .il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.
3. La decadenza o l'esclusione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

4. Il Consigliere decaduto, escluso o dimesso, è surrogato, secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1 dell'art. 8, entro 30 (trenta) giorni e il nuovo Consigliere dura in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

5. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

6. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017, nonché coloro che hanno in corso cause pendenti con la Fondazione o sentenze passate in giudicato senza proscioglimento nei confronti della Fondazione o Enti del Terzo Settore in genere.

7. Qualora le cause di incompatibilità sopradette sopraggiungano nel corso dell'espletamento dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione ne dispone l'immediata revoca, secondo le procedure statutarie.

8. I requisiti di moralità di cui ai commi precedenti devono essere garantiti durante l'intero espletamento del proprio mandato.

9. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente verifica l'assenza di cause di incompatibilità dei componenti.

Art. 10 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione. Al Consiglio di Amministrazione spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- eleggere un Vice Presidente con le stesse modalità previste dall'art. 7 del presente Statuto comma 1.
- deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, gli impegni amministrativi conseguenti e più in generale i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione;
- deliberare sui contratti di locazione di appalto, di servizi e di lavoro;
- deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;
- deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti;
- deliberare sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;
- adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e verificarne l'attuazione stabilendone gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- deliberare le rette e le tariffe per l'erogazione dei servizi;
- approvare il bilancio d'esercizio ed il relativo rendiconto della gestione, predisposto ai sensi di legge;
- redigere, ove obbligatorio per legge, il bilancio sociale ai sensi della normativa vigente;
- approvare il regolamento generale di funzionamento della Fondazione;
- approvare, su proposta del Presidente, le modifiche statutarie con la presenza di 5 (cinque) dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione

compreso il presidente e il voto unanime presenti;

- nominare, su proposta del Presidente, il personale direttivo della Fondazione, stabilendo compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario del Consiglio;
- deliberare sulle assunzioni del personale dipendente, compreso il Segretario dell'Ente;
- deliberare nelle modalità e nei termini di legge sulla trasformazione o sull'estinzione della Fondazione nonché sulla fusione o scissione;
- deliberare nelle modalità e nei termini di legge in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- deliberare su ogni altra materia che il presente statuto non attribuisca ad altri Organi dalla Fondazione;
- deliberare in merito al compenso da attribuire al Revisore dei Conti ed all'Organo di controllo.

Art. 11 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa.

2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede della Fondazione ed è convocato dal Presidente, in casi eccezionali le sedute potranno essere svolte in remoto tramite piattaforme di videoconferenza. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto, telematico, telefonico od altro mezzo idoneo che garantisca la ricezione, da effettuarsi almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e non meno di 24 (ventiquattro) ore prima in caso di sedute straordinarie.

3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni qualvolta vi sia necessità ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre Consiglieri, lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo o dal Revisore dei conti qualora nominato, per problemi inerenti il bilancio o l'esercizio finanziario.

4. Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono.

5. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

6. Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano per data di nomina o età.

7. Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica specifico regolamento per l'approvazione di operazioni aventi rilevanza straordinaria per la vita della Fondazione.

8. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che sono invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli in-

tervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

10 adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. I verbali delle sedute del consiglio sono stesi dal Segretario della Fondazione, che partecipa ai lavori senza diritto di voto, e che provvederà alla loro registrazione. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente, dal Segretario e da tutti i consiglieri presenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del Codice Civile.

4. Nell'ultima seduta prima della scadenza del CDA designa i 2 membri del nuovo CDA e invia comunicazione al sindaco sottoscritta dal presidente.

Art. 13 - Revisore dei conti

1. Il consiglio di amministrazione nomina il Revisore dei Conti, secondo le norme di legge vigenti.

2. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione ed il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio di ogni anno.

3. Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

4. Al Revisore è corrisposto un compenso nei limiti della tariffa professionale.

Art. 13-bis - Organo di Controllo

1. Con l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti, il precedente articolo 13 si intenderà sostituito dal presente articolo 13-bis.

Per quanto compatibili restano comunque salve le modalità di nomina, cessazione, sostituzione, durata previste dall'art. 13.

2. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs.117/2017 ed

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Le riunioni dell'Organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle norme di legge in materia.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui venga deliberata la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 - L'esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Bilancio dovrà essere redatto e approvato entro i termini di legge e dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti e, ai sensi del precedente art. 13-bis, dell'Organo di controllo.

3. Nella redazione del bilancio dovranno essere seguiti i principi previsti dalle norme del Codice Civile in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e relativi regolamenti, disposizioni o decreti attuativi. Il Consiglio di Amministrazione evidenzia e documenta all'interno del bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3 di questo Statuto, in ottemperanza all'art. 6 D.Lgs. 117/2017, qualora ne ricorrano i presupposti. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, redigere, il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge, nel rispetto dei termini e modalità previste nel presente comma per il bilancio di esercizio e secondo i relativi regolamenti, disposizioni o decreti attuativi.

4. L'Ente dovrà inoltre tenere i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, e in particolare:

- il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze dell'organo di controllo e/o di altri organi dell'Ente se nominati.

Art.15 - Utili della gestione

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

2. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

3. Con l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti, è vietata ai sensi di quanto disposto dall'art. 8

del D.Lgs. 117/2017, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - Trasformazione, devoluzione patrimoniale

1. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.

2. Il Consiglio nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

3. Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento della Fondazione e alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di Enti non lucrativi presenti nel Comune di Spirano, purché in armonia con i principi e scopi contemplati nell'art. 3 del presente Statuto, e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1992 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

4. Con l'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo settore od alla disposizione dei suoi effetti, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate dal Comune di Spirano o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17 - Norme di rinvio e transitorie

1. Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente Statuto, si applicano le norme previste in tema di Fondazioni, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

In particolare, per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 460/97, sino a quando resterà in vigore, e successivamente, con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od alla disposizione dei suoi effetti, le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e di altre leggi vigenti in materia.

2. Il presente statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

3. Le pattuizioni previste nel presente statuto che facciano riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 460/97, resteranno in vigore sino all'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od alla disposizione dei suoi effetti. Le pattuizioni previste nel presente statuto che facciano riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 117/2017, decorreranno solo a seguito dell'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od alla disposizione dei suoi effetti, qualora non ancora applicabili.

Firmato: Mario Corti – Michela Salvi – Radici Martina

Giuliana VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo).